dossier

XIX Legislatura

6 ottobre 2026

Misure urgenti per assicurare la continuità operativa di imprese in stato di insolvenza

D.L. n. 154/2026 - A.S. n. 2023-A

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - @SR_Studi

Dossier n. 777

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Attività produttive
TEL. 066760-3403 st_attprod@camera.it - @CD_attProd

Progetti di legge n. 671

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

I N D I C E

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 *(Disposizioni in materia di imprese in stato di insolvenza)*.....7
Articolo 2 *(Entrata in vigore)*.....9

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1
(Disposizioni in materia di imprese in stato di insolvenza)

L'**articolo 1,** modificato **all'esito dei lavori parlamentari**, introduce una disciplina speciale relativamente alle **garanzie finanziarie,** individuate dall'**autorizzazione unica,** per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti per le imprese che si trovino in amministrazione straordinaria. In tale caso l'orizzonte temporale della garanzia può essere limitato all'anno.

L'**articolo 1** prevede modifiche all'articolo 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Codice dell'ambiente) che disciplina **l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti**.

In particolare, il comma 11 specifica che **l'autorizzazione** deve individuare le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi in materia (principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza nonché del principio chi inquina paga) e deve contenere una serie di elementi tra cui, come precisato dalla **lettera g)** oggetto della novella normativa:

le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto;

le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, che devono essere prestate anche per la fase successiva alla sua chiusura, e che dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Cfr. nota 2).

La novità introdotta dalla novella consiste nel prevedere una disciplina *ad hoc* per le società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. Con una modifica **approvata in sede referente**, è stato espunto il riferimento alle sole società che gestiscono almeno un impianto dichiarato di interesse strategico nazionale, **estendendo** in tale senso **la disciplina a tutte le imprese in stato di insolvenza**. Tale modifica ha comportato pertanto anche l'aggiornamento della rubrica dell'articolo e del titolo del decreto-legge.
Secondo la nuova disciplina, le garanzie finanziarie di cui alla **lettera g)**, comprese quelle riferite agli impianti di discarica ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2003[1], possono essere prestate, **per il periodo dell'amministrazione straordinaria e sino alla cessione a terzi del compendio aziendale, su base annuale e comunque per una durata non inferiore a un**

[1] Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 disciplina la gestione, i requisiti tecnici e il funzionamento delle discariche di rifiuti in Italia, in attuazione della direttiva europea 1999/31/CE. In particolare l'art. 14 disciplina le necessarie garanzie finanziarie.

anno, anche qualora l'autorizzazione o il periodo di gestione autorizzato abbia durata superiore. La garanzia così prestata è considerata conforme ai requisiti di legge per il relativo periodo di efficacia, senza necessità di ulteriori previsioni contrattuali riferite ai periodi successivi o alle modalità di escussione.
Si precisa che, in ogni caso, **nessuna attività di discarica può essere effettuata in mancanza della predetta garanzia finanziaria**.

Come emerge dalla relazione illustrativa del Governo, l'intervento si rende necessario perché lo stabilimento ex Ilva di Taranto è stato oggetto di determinazioni della Provincia di Taranto e di diffide ministeriali basate sulla vigente disposizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, che non tiene conto della peculiare situazione in cui versano le Amministrazioni straordinarie né delle oggettive difficoltà che esse incontrano nel reperire sul mercato bancario o finanziario garanzie di lunga durata. Ciò ha portato il MASE a disporre, ai sensi dell' art. 29-decies, comma 9, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006, la sospensione, a decorrere dal 20 agosto 2026, delle attività di gestione dei rifiuti e, conseguentemente delle correlate attività produttive.

Per una ricostruzione più approfondita dei recenti interventi d'urgenza adottati in relazione allo stabilimento **ex Ilva di Taranto** si fa rinvio al seguente **Dossier** e al **tema** curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati**.**

Articolo 2
(Entrata in vigore)

L’**articolo 2** dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **29 agosto 2026.**

Ai sensi dell'**articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto**, la legge di conversione (insieme con le eventuali modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.